



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2022/0286 del 24/05/2022 volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di "Interpretazione autentica dell'All. 3 (PEO al 01/01/2021) del Contratto Collettivo Integrativo del 30/12/2021 Triennio 2021 - 2023", sottoscritta in data 19/05/2022 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 23/05/2022, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

il giorno 25 maggio 2022

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

nella persona del Capo Settore Risorse Umane, dott.ssa Sonia Furlan

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

**“Interpretazione autentica dell’All. 3 (PEO al 01/01/2021)
del CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
del 30/12/2021 Triennio 2021 – 2023”**

Premesso che:

- in data 30/12/2021 è stato stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Triennio 2021-2023;
- l’All. 3 di tale C.C.I. concerne i “Criteri per la definizione delle procedure per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) al 01/01/2021”;

Rilevato che nel corso dell’istruttoria del Settore Risorse Umane per la predisposizione delle graduatorie provvisorie sono emerse delle problematiche applicative che richiedono un confronto con le parti sindacali per una applicazione condivisa delle disposizioni contenute nel citato All. 3 del C.C.I. 30/12/2021, con particolare riferimento al computo dei periodi a tempo determinato nella posizione economica rivestita ed ai titoli.

Si condivide che, al fine di ampliare la base di partecipazione alla Progressione, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato svolti presso questa Amministrazione nel medesimo profilo siano valutati ai fini della maturazione del **requisito** del periodo minimo di 24 mesi di permanenza nella categoria economica in godimento.

Invece, con riferimento al **criterio** per l’attribuzione del punteggio relativo alla “valorizzazione dell’esperienza acquisita negli anni di servizio nella categoria economica (...) caratterizzati da valutazione positiva”, si ritiene che i rapporti a tempo determinato non siano equiparabili a quelli a tempo indeterminato, per le differenti modalità gestione del rapporto (nella formazione, affiancamento, espletamento dell’attività lavorativa e della relativa valutazione, caratterizzata da una scheda semplificata).

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 5 del CCNL del 21/05/2018, **le parti condividono le seguenti interpretazioni autentiche dell’All. 3 del C.C.I. 30/12/2021**, concernente i “Criteri per la definizione delle procedure per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) al 01/01/2021”:

A) Art. 1 – Criteri

In merito alla lett. B) Esperienza acquisita nell’ambito professionale “*Valorizzazione dell’esperienza acquisita negli anni di servizio, nella categoria economica rivestita al 01/01/2021, caratterizzati da valutazione positiva (cioè valutazione uguale o superiore al giudizio “sufficiente” nel fattore “capacità professionale” così come rilevabile dall’ultima scheda di valutazione della performance individuale)*” si concorda che nel computo dell’esperienza acquisita negli anni di servizio nella categoria economica rivestita al 01/01/2021 vengono valutati solo i periodi a tempo indeterminato, limitatamente alle Progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2021.

B) Art. 2 – Requisiti

In merito al secondo requisito “*periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi alla data del 31/12 dell’anno che precede quello di indizione della procedura*”, si concorda che nel computo del periodo minimo di permanenza nella posizione economica vengono valutati anche i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato prestati dal dipendente presso questo Ente nel medesimo profilo professionale.

C) Art. 1 – Criteri

In merito alla lett. C) “*Processi formativi certificati*” si condivide che - come già attuato nelle precedenti Progressioni 2019 e 2020 – sono considerati solo i titoli aventi valore legale, rilasciati da Scuole di ogni ordine e grado, Università Statali e Istituzioni autorizzate e accreditate dal MIUR.